

# Giustizia riparativa: gestire i conflitti, riparare l'offesa

## Restorative Justice: how to manage conflict, how to redress offence

**La giustizia riparativa è una modalità di gestione dei conflitti alternativa a quella penale; essa rinuncia alla ritorsione e alla logica di vendetta per adottare un approccio dialogico volto a favorire la riparazione dell'offesa e la riconciliazione. La diversità dell'assunto di partenza fa sì che la giustizia riparativa richieda un nuovo linguaggio, nuove categorie giuridiche, nuove norme, nuovi esperti (mediatori, facilitatori), nuove modalità di formazione. Dopo aver proposto le più accreditate definizioni internazionali di giustizia riparativa, vengono pertanto analizzate le sfide che la giustizia riparativa pone in campo linguistico, giuridico e culturale.**

GRAZIA MANNOZZI \*

PAROLE CHIAVE: giustizia riparativa, conflitto, offesa, riparazione, mediazione, autore, vittima

---

### Un'introduzione "empatica" alla giustizia riparativa

«Dopo la violenza e le morti inferte, dopo, per gli autori materiali e per i concorrenti morali nelle organizzazioni eversive è arrivata la giustizia: ci sono stati, salvo qualche importante eccezione, gli arresti, i processi, le condanne, le lunghe – e a tratti lunghissime – detenzioni, espiate in una prima fase nelle carceri speciali e nei tristemente noti "braccetti morti". Eppure quasi nessuno, dal lato delle vittime e dal lato dei responsabili, ha sentito che "giustizia" era stata fatta. È da qui che bisogna iniziare» (G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato, 2015).

La testimonianza è tratta da *Il Libro dell'incontro*, un volume che raccoglie saggi e testimonianze per raccontare un percorso di giustizia riparativa durato circa sette anni, il quale ha consentito alle 'vittime' del terrorismo degli "anni di piombo" e ai 'perpetratori' di incontrarsi faccia a faccia e di affrontare insieme il conflitto che li ha opposti.

I postumi di reati gravi, anzi gravissimi, dall'epilogo talvolta irreparabile, devastanti per chi li ha vissuti in prima persona, sconvolgenti per le vittime indirette, destabilizzanti per la collettività, sono stati narrati, ascoltati e pazientemente gestiti attraverso un percorso di *giustizia riparativa* complesso, difficile, faticoso, a tratti doloroso, che ha visto anche abbandoni del cammino intrapreso.

Si è trattato di lavoro, inedito e non scevro da rischi, di *condivisione delle memorie*, di narrazione di vissuti, di riconoscimento dell'umanità insita in chi si è trovato dalle parti contrapposte di una barricata. Un'opera lenta, difficile ma dai risultati sorprendenti, quasi un miracolo di ricostituzione dei legami sociali: questo è stato il cammino di giustizia riparativa descritto in quel libro.

Forse è davvero da qui che si può iniziare a parlare della "giustizia riparativa", delle sue origini e delle sfide che pone; si può partire dall'insoddisfazione che spesso accompagna il vissuto delle vittime rispetto alla giustizia penale, una giustizia capace di minacciare e irrogare sanzioni che appagano momentaneamente il bisogno di vendetta ma che non restituiscono nulla di veramente fondamentale alle vittime, che possa lenire il loro dolore e aiutarle a voltare pagina, senza oblio ma con una rinnovata capacità di resilienza (Pranis, 2002).

La giustizia riparativa è una giustizia nuova, diversa già a partire dal *nomen* rispetto alla giustizia punitiva che si è sedimentata da secoli nell'immaginario collettivo e che nella più classica delle allegorie assume le forme della figura femminile bendata (Prosperi, 2008), dotata di bilancia e di spada (Mannozi, 2003).

*La giustizia riparativa è una giustizia nuova, diversa già a partire dal nomen rispetto alla giustizia punitiva che si è sedimentata da secoli nell'immaginario collettivo e che nella più classica delle allegorie assume le forme della figura femminile bendata, dotata di bilancia e di spada*

### **Cos'è la giustizia riparativa?**

Il lessema complesso «giustizia riparativa» (nella lingua inglese *restorative justice*) rimanda a un orizzonte di pensiero che ruota attorno all'esigenza di prendersi cura dei conflitti e delle vittime avendo di mira, prima ancora che la punizione dell'autore del reato, la presa in carico dei bisogni delle vittime.

La giustizia riparativa nasce da una profonda crisi del sistema penale, che fatica a mantenere le promesse di un effettivo contenimento della recidiva e che utilizza sanzioni privative di diritti giustificabili solo in chiave di difesa sociale ma difficili da legittimare sotto il profilo del pieno rispetto dei diritti umani.

Sviluppatesi a partire dalla fine degli anni Settanta, inizialmente come prassi e successivamente come modello teorico, la giustizia riparativa origina da diversi formanti (Mannozi e Lodigiani, 2017). Tra questi particolare rilievo hanno:

- a. l'antropologia, che ha fatto emergere i modelli di gestione del conflitto non formalizzati, tipici delle c.d. «società semplici», caratterizzate da presa in carico del conflitto, informalità delle procedure, interesse per la riparazione e la ricostituzione dei legami sociali;
- b. la corrente di pensiero abolizionista, la cui parte propositiva reca l'opzione secca per la sostituzione della risposta penale con tecniche di tutela, anche latamente coercitive, affidate alla comunità in cui il conflitto si è manifestato;
- c. la vittimologia, che ha promosso la consapevolezza del ruolo delle vittime nella genesi del crimine, analizzando altresì gli effetti dell'esperienza di vittimizzazione e mettendo in luce bisogni di ascolto, di riconoscimento identitario, di riparazione delle vittime; da questi studi sono emerse le dinamiche di vittimizzazione secondaria, connessa al ruolo delle agenzie del controllo formale e allo svolgimento del processo;
- d. il pensiero teologico: evidente il legame tra le modalità di soluzione dei conflitti riparative e riconciliative e il canone scritturistico ebraico-cristiano. Nella tradizione veterotestamentaria del *riv* (Bovati, 2005) la mediazione trova, infatti, uno dei suoi formanti più antichi.

La sinergia di tali percorsi culturali si è tradotta in una convergenza di sguardi sul conflitto, riletto secondo una prospettiva olistica, inclusiva (Gavrielides, 2018) di dinamiche costruttive e partecipative, e tale da far emergere, nel tempo, presupposti, contenuti, potenzialità e limiti della giustizia riparativa.

La ricchezza della letteratura in materia, nonché la molteplicità delle fonti normative sovranazionali e degli atti di *soft law*, fa sì che la giustizia riparativa sia insuscettibile di una definizione assiologica e univoca. La nozione di *restorative justice* è stata elaborata attorno ad alcuni criteri guida e, soprattutto, a partire da prassi ed esperienze concrete di mediazione dei conflitti e di riparazione delle offese, secondo un procedimento di tipo *bottom up*.

Attualmente, le definizioni di giustizia riparativa proposte a livello sovranazionale godono di un ottimo livello di condivisione, che le rende funzionali alla costruzione di un linguaggio e un orizzonte di riferimento tendenzialmente unitario.

Ormai il riferimento fondamentale in materia è la definizione contenuta nei *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* dalle Nazioni Unite.

«Un percorso di giustizia riparativa è qualsiasi procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [*conferencing*] e i consigli commisurativi [*sentencing circles*].»

Nella Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle *Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation*, la giustizia riparativa viene definita a partire dai suoi contenuti operativo-funzionali.

«Giustizia riparativa: comprende approcci e programmi basati su diversi postulati:

- a. la risposta portata al reato deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima;
- b. occorre portare gli autori di reato a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la società;

- c. gli autori di reato possono e devono assumersi la responsabilità delle loro azioni;
- d. le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l'autore di reato deve riparare, al meglio, il danno che ha causato;
- e. la comunità è tenuta a contribuire a tale processo».

La Direttiva 2012/29/UE – che istituisce «norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato» e che è un testo fondamentale in punto di riconoscimento del diritto a fruire di programmi di giustizia riparativa – si allinea con le definizioni sopra indicate poiché, all'art. 2.1.d) stabilisce che la giustizia riparativa è «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale».

Da ultimo va considerato anche il testo della *Draft Recommendation* del Consiglio d'Europa, che, sebbene ancora in fase di elaborazione, aggiunge alla definizione di *restorative justice* un tassello importante: quello della rilevanza della formazione dei mediatori e dei facilitatori, figure essenziali e indispensabili perché si possano fare percorsi di giustizia riparativa. «"Giustizia riparativa" – ivi si legge – indica qualunque procedimento che metta in grado coloro che sono stati offesi da un reato, e coloro che sono responsabili dell'offesa, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla soluzione delle questioni che scaturiscono dall'illecito, con il supporto di un terzo imparziale e formato (facilitatore). Le pratiche che non includono un dialogo tra vittime e autori di reato possono essere avviate e svolte secondo modalità che aderiscono ai principi base della giustizia riparativa. I principi e i metodi riparativi possono anche essere applicati all'interno del sistema penale ma in un contesto extraprocessuale».

Le definizioni sopra riportate contengono i tratti distintivi della giustizia riparativa e dicono qualcosa sul metodo principalmente utilizzato: la mediazione. Comprendere il significato e i metodi della giustizia riparativa richiede tuttavia – come esplicitato dal "padre" della giustizia riparativa (Zehr, 1990) – anzitutto nuove "lenti". In particolare:

- a. un nuovo linguaggio;
- b. nuove categorie giuridiche;
- c. nuove norme;
- d. nuovi esperti (mediatori, facilitatori);
- e. nuove modalità di formazione.

### **Un nuovo linguaggio**

Occorre iniziare dal linguaggio. Attorno ai due idealtipi di giustizia – quella penale e quella riparativa – ruotano termini in gran parte diversi, a loro volta specchio delle differenti matrici filosofiche di fondo.

La *figura 1* mostra alcune parole-chiave della giustizia penale, che rimandano a una visione disciplinare e punitiva dei conflitti originati o espressi attraverso un reato. Al centro compare una rappresentazione allegorica classica della giustizia, tratta da uno degli affreschi di Raffaello (databili al 1508) realizzati nella Camera della Segnatura in Vaticano.

I termini nei cerchi azzurri sono quelli che indicano i punti di contatto tra sistema penale e giustizia riparativa.

Nella *figura 2* sono invece indicate le principali parole-chiave della giustizia riparativa. Al centro vi è riprodotta l'opera del pittore finlandese Hugo Simberg "L'angelo ferito" (Helsinki 1903) che potrebbe essere scelta quale allegoria della giustizia riparativa (Mannozi e Lodigiani, 2017). Il lessico della giustizia riparativa è diverso da quello penalistico, risultando orientato alla cura del conflitto, attento alle dinamiche di ascolto, di riconoscimento e di riconciliazione, carico di riferimenti alle emozioni, inclusivo ed evocativo del ruolo che la comunità può avere quale attore o destinatario di politiche e interventi di riparazione.

I termini nei cerchi grigi indicano i punti di contatto tra giustizia riparativa e sistema penale.

Questa diversità di linguaggio si traduce, a valle, in una differenziazione sensibile tra le domande che sorgono rispetto a un conflitto, le quali, a seconda che il punto

*La giustizia riparativa è «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale»*

Figura 1



Figura 2



di vista adottato sia penalistico o di restorative justice, rivelano una diversa gamma di preoccupazioni.

Le domande classiche dell'approccio disciplinare ai conflitti hanno il loro focus sull'autore di reato e tendenzialmente sono:

1. Chi è stato?
2. Perché ha commesso il fatto?
3. Come sanzionare l'autore dell'illecito?

Le domande di tipo *restorative* hanno il loro *focus* principalmente, ma non esclusivamente, sulla vittima e sono:

1. Chi è stato danneggiato o offeso?
2. Quali sono i suoi bisogni?
3. Che tipo di obbligazioni nascono dall'illecito?
4. Perché è accaduto?
5. Chi altri è rimasto coinvolto?
6. Quale percorso di riparazione è appropriato per ripristinare l'ordine delle cose e prevenire illeciti futuri?

Quando si interviene con un percorso di giustizia riparativa (in particolare attraverso una mediazione) è perché le vittime fondamentalmente esprimono una serie di

istanze legate alla loro condizione: il bisogno di essere ascoltate con rispetto e in un luogo diverso dallo spazio ritualizzato e carico di tensione qual è quello di un tribunale; la possibilità di fare domande, molto spesso quelle non ritenute utili o non consentite nel processo; il desiderio di illustrare l'ampiezza del danno subito e della sofferenza patita; e, forse soprattutto, l'esigenza di contestualizzare la violenza, l'umiliazione o l'orrore e di prenderne le distanze in modo da poter iniziare, allontanando da sé ogni istinto di ritorsione, un capitolo nuovo della propria vita (Miller, 2011). Non bisogna dimenticare infatti come il conflitto sia soltanto la punta dell'iceberg di complessi processi cognitivi, affettivi, motivazionali e identitari profondi (Winstok, 2008).

### **Nuove categorie giuridiche**

La Direttiva 2012/29/UE propone, in linea con la migliore letteratura scientifica esistente, una rivisitazione del concetto di reato su base criminologica: «Un reato non è solo un torto alla società ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime» (*Considerando 9*).

Sotteso a tale prospettiva vi è il superamento della concezione del reato come mera «violazione di una norma giuridica» (Barry, 1995) e l'accoglimento, viceversa, di una visione allargata del fatto criminoso che tiene conto delle possibili estrinsecazioni dell'offesa (Zehr, 1990): la radicalizzazione del conflitto autore-vittima che il reato stesso tende inevitabilmente a generare, il disagio, l'umiliazione, il senso di insicurezza in cui vengono gettate le vittime, ma anche l'isolamento o la marginalizzazione che può subire il reo da parte della collettività o anche della stessa comunità di appartenenza oppure, infine, il senso di allarme sociale che la reiterazione di determinate condotte criminose può ingenerare nella comunità. Dal punto di vista della giustizia riparativa, dunque, il reato non si esaurisce in una condotta che provoca una frattura dell'ordine imposto dai codici e che richiede una "giusta" pena, ma diventa espressione di una realtà molto più complessa, che si compone di offese *multiple*, in quanto molteplici sono i soggetti che risentono negativamente del fatto criminoso: *in primis* le vittime *dirette* e *indirette*.

L'adozione di tale prospettiva implica una presa in carico dell'illecito che sia attenta alle persone offese *direttamente* o *indirettamente* da un reato, nel pieno rispetto delle norme sostanziali e processuali e delle garanzie del sistema penale.

Ne deriva, quale corollario, il principio, di importanza fondamentale, di garantire alle vittime di reato un trattamento *individualizzato* e *dignitoso*, dentro e fuori il contesto processuale.

La direttiva del 2012, in particolare, contiene una definizione 'allargata' di vittima, tale da ricomprendere anche i familiari, quali vittime *indirette*:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "vittima":

- i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;
- ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

b) "familiare": il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima».

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) include tra le vittime anche i minori che abbiano *assistito a forme di violenza*, prevedendo all'art. 26 che: «le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione». La Convenzione, oltre a fornire una compiuta definizione dello *status victimae*, indica un sistema di tutele differenziate a seconda del grado di vulnerabilità della vittima, in modo da riconoscere uno statuto di vittima con *specifiche esigenze di protezione*.

Alla luce di quanto ricordato, anche le vittime indirette, dunque, possono a pieno titolo essere destinatarie di percorsi di giustizia riparativa (si pensi al *conference group*, al *restorative dialogue*, ai *victim empathy groups*) o di mediazione (Mannozi e Lodigiani, 2017).

*Dal punto di vista della giustizia riparativa il reato non si esaurisce in una condotta che provoca una frattura dell'ordine imposto dai codici e che richiede una "giusta" pena, ma diventa espressione di una realtà molto più complessa, che si compone di offese multiple, in quanto molteplici sono i soggetti che risentono negativamente del fatto criminoso: in primis le vittime dirette e indirette*

*Caposaldo della giustizia riparativa moderna è il riconoscimento dell'altro come persona: esso può precedere o può porsi come esito di un percorso di giustizia riparativa orientato a gesti di riparazione simbolica prima ancora che materiale, gli unici veramente essenziali nell'ottica di un progressivo superamento dell'idea di sanzione intesa come ritorsione, fondata sulla sofferenza e sul soddisfacimento di bisogni di pena legati a logiche ancestrali di vendetta e di espiazione*

Sempre nella prospettiva della giustizia riparativa, le categorie giuridiche del danno e dell'offesa richiedono un profondo ripensamento. Rispetto a qualsivoglia reato deve essere riconosciuta l'esistenza di una sofferenza patita dalla vittima che non è mai ricompresa nelle asfittiche categorie del danno emergente e del lucro cessante, categorie civilistiche la cui quantificazione è oggetto di risarcimento del danno. Elemento fondamentale della giustizia riparativa è il *riconoscimento* e la *riparazione dell'offesa vista nella sua dimensione globale*: i programmi di giustizia riparativa infatti, per essere considerati tali, non devono limitarsi a perseguire la sola riparazione materiale, che può essere agevolmente raggiunta attraverso gli strumenti dell'azione civile nel processo penale. L'obiettivo dei programmi di giustizia riparativa è promuovere la riparazione della dimensione emozionale dell'offesa, che spesso ha causato, in chi è vittima, la messa in crisi della propria immagine, la diminuzione della propria dignità, la perdita di fiducia nei propri simili e nelle istituzioni, la nascita e il radicarsi di un vissuto di insicurezza individuale tale da indurre persino a modificare le abitudini di vita.

Quanto affermato apre a una ulteriore riflessione: quella sul significato della *riparazione* e delle differenze di quest'ultima rispetto al *risarcimento*.

Come è noto, la riparazione materiale consiste nella corresponsione di una somma di denaro quale corrispettivo per un danno subito, sia esso materiale o morale. Mentre il primo viene liquidato nelle controversie civilistiche, il *danno morale* è quasi esclusivamente riconosciuto come *danno da reato*.

Per ottenere il risarcimento del danno da reato – materiale (perdite economiche e mancati guadagni) e morale (sofferenza, danni psicologici) – la persona offesa o il danneggiato possono intentare un'autonoma causa civile o costituirsi parte civile nel processo penale, sia pure con talune limitazioni, come avviene nel rito minorile (che non consente la costituzione parte civile per non pregiudicare le esigenze educative dell'imputato minorenni) e in caso di ricorso all'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Vero e proprio caposaldo della giustizia riparativa moderna è il riconoscimento dell'altro come persona: esso può precedere o può porsi come esito di un percorso di giustizia riparativa orientato a gesti di *riparazione simbolica* prima ancora che materiale, gli unici veramente essenziali nell'ottica di un progressivo superamento dell'idea di sanzione intesa come ritorsione, fondata sulla sofferenza e sul soddisfacimento di bisogni di pena legati a logiche ancestrali di vendetta e di espiazione.

Strang (2003) ritiene, del pari, che la dimensione emozionale dell'esperienza di vittimizzazione sia talmente forte da richiedere una forma di riparazione che non possa essere ridotta alla materialità di una somma di denaro e, unitamente a Retzinger e Sheff (1996), che la riparazione simbolica sia prerogativa pressoché esclusiva della mediazione penale, nella sua forma semplice o allargata. Il percorso di mediazione, infatti, favorisce il dialogo, l'espressione delle emozioni, l'ascolto dell'altro attraverso un vocabolario che prende le distanze da quei tecnicismi del diritto di cui le parti faticano sempre di più a decifrare il senso.

In concreto, per riparazione simbolica si intende «ogni gesto volto a ricostruire positivamente la relazione fra le parti e capace di testimoniare l'avvenuto cambiamento nel rapporto interpersonale tra i soggetti. (...) La riparazione simbolica è parte stessa della mediazione ed è il momento nel quale l'autore di reato ha la possibilità di scusarsi con l'altra parte ma soprattutto di riscattarsi, di vedersi restituita un'immagine positiva, riparando laddove possibile, anche la comunità di appartenenza (...)» (Ceretti, Di Ciò, Mannozi, 2001: 343).

I gesti di riparazione simbolica comprendono l'offerta di scuse, la progettazione di momenti o tempi condivisi (partecipazione ad un evento in comune o anche con altri), la co-definizione di regole da rispettare per la successiva convivenza o, ancora, l'impegno a svolgere attività socialmente utili presso servizi sociali o culturali. In quanto vettore di *riconoscimento dell'altro*, la riparazione simbolica rappresenta un indicatore irrinunciabile di buona riuscita della mediazione.

#### **Nuove norme**

La giustizia riparativa richiede percorsi che si coordinino con il sistema penale-processuale.

In attesa di un apparato normativo *ad hoc* – peraltro elaborato compiutamente ma mai definitivamente approvato nella scorsa legislatura – gli operatori di giustizia riparativa si avvalgono della normativa esistente, che prevede spazi circoscritti ma

non minimali di potenziale operatività dei programmi di giustizia riparativa. La giustizia riparativa può operare quale percorso parallelo ma coordinato con il sistema penale, attraverso i meccanismi sospensivi del processo, come quelli da tempo previsti nell'ambito del processo penale a carico di imputati minorenni o per i reati di competenza del giudice di pace. Da ultimo, uno spazio significativo è offerto dalla normativa sulla sospensione del processo con messa alla prova per adulti, introdotto con l. 67/2014. In questa normativa è previsto espressamente che il percorso di messa alla prova possa anche prevedere la mediazione con la persona offesa (Bove, 2018).

Molte sono tuttavia le difficoltà e i ritardi nella diffusione della giustizia riparativa. Essi sono dovuti non tanto alla carenza di norme, quanto alla mancanza di una consapevolezza diffusa del significato e delle potenzialità della giustizia riparativa nell'ambito della magistratura e dell'avvocatura, e all'assenza di centri di giustizia riparativa o di mediazione omogeneamente distribuiti sul territorio nazionale.

### **Nuovi esperti (mediatori, facilitatori)**

Per anni, i programmi di giustizia riparativa sono stati identificati con il principale strumento della giustizia riparativa stessa: la mediazione autore-vittima. La letteratura e la prassi, soprattutto negli ultimi due lustri, restituiscono un mosaico metodologico più complesso: i programmi di giustizia riparativa sono più d'uno e possono essere pensati secondo una scala gradualistica, dal più semplice al più formalizzato (Wachtel J.-Wachtel T., 2012).

I programmi di giustizia riparativa che, alla luce della letteratura comparatistica, hanno una più consolidata tradizione e che risultano maggiormente applicati per gestire conflitti aventi rilevanza penale sono: il dialogo riparativo (*restorative and peacemaking circle*), la mediazione (*victim-offender mediation*), sia diretta che con vittima "surrogata", la mediazione allargata ai gruppi parentali (*family group conferencing*), i consigli commisurativi (*sentencing circle*), i resoconti di vittimizzazione (*victim impact statements*) e i gruppi di ascolto che promuovono empatia (*victim empathy groups*).

La varietà dei metodi di intervento sui conflitti di tipo riparativo richiede la presenza di un *mediatore* o di un *facilitatore*, a seconda di come è strutturato il programma di giustizia riparativa.

Modalità di intervento sui conflitti possono dirsi propriamente di *giustizia riparativa* se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la *partecipazione attiva delle parti*: reo e vittima, *in primis*, ma anche i familiari delle parti, quando la mediazione è in forma allargata, e la comunità;
- b. la finalità prioritariamente orientata alle esigenze della vittima;
- c. la *riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale, che include forme di riparazione simbolica*;
- d. la strutturazione del percorso volta a promuovere *l'autoresponsabilizzazione del reo*;
- e. la assoluta e imprescindibile volontarietà: la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa non può essere imposta ma richiede il consenso consapevole, informato, spontaneo e revocabile delle parti (H. Strang & L. Sherman, 2015);
- f. il rispetto della *confidenzialità* delle dichiarazioni rese in mediazione o altro programma di giustizia riparativa (van Schijndel, 2009).

I contenuti del percorso di mediazione sono peraltro insuscettibili di utilizzazione processuale; deroghe in tal senso possono essere previste tassativamente solo dal legislatore.

### **Nuove modalità di formazione**

La definizione di giustizia riparativa contenuta nella *Draft Recommendation* del Consiglio d'Europa ha il pregio di esplicitare il ruolo fondamentale che la formazione alla giustizia riparativa riveste per la buona riuscita dei percorsi di mediazione, riparazione e riconciliazione e soprattutto per evitare che le vittime vengano esposte a seconda vittimizzazione. Anche la direttiva 2012/29/UE afferma esplicitamente l'importanza della formazione del mediatore.

Non ci si improvvisa mediatori o facilitatori. Il ruolo richiede un'adeguata formazione che implica un *saper essere* prima ancora che un *saper fare* (Morineau, 1998) e un *training* permanente.

Al mediatore sono richieste non solo e non tanto competenze specifiche – non esi-

*Molte sono le difficoltà e i ritardi nella diffusione della giustizia riparativa. Essi sono dovuti non tanto alla carenza di norme, quanto alla mancanza di una consapevolezza diffusa del significato e delle potenzialità della giustizia riparativa nell'ambito della magistratura e dell'avvocatura, e all'assenza di centri di giustizia riparativa o di mediazione omogeneamente distribuiti sul territorio nazionale*

*Al mediatore sono richieste non solo e non tanto competenze specifiche – non esistono, infatti, in astratto, competenze professionali più adatte di altre a qualificare la figura del mediatore – ma soprattutto abilità linguistico-relazionali, conoscenze giuridiche e criminologiche di base e doti umane, essenziali quando si pratici la mediazione secondo il modello umanistico*

stono, infatti, in astratto, competenze professionali più adatte di altre a qualificare la figura del mediatore – ma soprattutto abilità linguistico-relazionali, conoscenze giuridiche e criminologiche di base, e doti umane, essenziali quando si pratici la mediazione secondo il modello umanistico. La presa in carico degli effetti di un conflitto richiede, in particolare, da parte dei mediatori, la capacità di gestire le emozioni e i sentimenti, talvolta molto intensi, che possono emergere nel contesto di un incontro di mediazione faccia a faccia, quando, scavando la superficie del conflitto, si può raggiungere il suo nucleo profondo. Quale “spazio protetto di ascolto”, la mediazione è il luogo dove il dolore può emergere nella sua dimensione più intima o più lacerante, dove la sofferenza può essere narrata e ascoltata in un luogo e in un tempo appropriato (Ciavola, 2015).

Per il mediatore sono decisive le capacità – che maturano anche attraverso la formazione ai principi e ai metodi della giustizia riparativa, al diritto penale e processuale, alla criminologia e alla vittimologia – di reggere la paura dei potenziali effetti distruttivi dei sentimenti che possono emergere nel *setting* di mediazione, di affrontare il silenzio, di saper restituire la narrazione dei vissuti, di essere capace di sospendere il giudizio ed evitare ogni riflessività su se stesso e la propria storia. Per questo è bene che il mediatore lavori sempre in *équipe* (Mannozi e Lodigiani 2017).

Un importante documento di riferimento per individuare lo standard di formazione del mediatore è la Raccomandazione R(99)19 del Consiglio d'Europa, relativa alla qualificazione della figura del mediatore in ambito penale, la quale richiede che i mediatori siano reperiti in tutte le aree sociali e possiedano generalmente una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie (art. 22); ricevano una formazione iniziale di base e effettuino un training nel servizio prima di intraprendere l'attività di mediazione (art.24); acquisiscano un alto livello di competenza che tenga presenti le capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori di reato nonché una conoscenza base del sistema penale (art. 24).

\* Docente Università degli Studi dell'Insubria. [grazia.mannozi@uninsubria.it]

#### NOTE


1. Cfr. Raccomandazione R (99) 19, (§§ 29-31); *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, cit., (artt. 7 e 13, lett. c). Per una decisa presa di posizione in tal senso, tra i molti, da ultimo, H.Strang-L. Sherman, *The morality of evidence: the second annual lecture for Restorative Justice: An International Journal*, in *Restorative Justice: An International Journal*, 3(1) 2015, p. 23.

#### BIBLIOGRAFIA

- Barry S. (1995) *Circle Sentencing. Mediation and Consensus: Turning Sword into Ploughshares*, in *Accord*, 14(1).
- Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002.
- Bertagna G., Ceretti A. & Mazzucato C. (a cura di) (2015) *Il Libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, il Saggiatore, Milano.
- Bovati P. (2005) *Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orientamenti*, Ed. P.I.B., Roma.
- Bove V. (2018) *La messa alla prova*, Pacini Giuridica, Ospedaletto.
- Ceretti A., Di Cio' F. & Mannozi G. (2001) *Giustizia riparativa e mediazione penale*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e associati, Milano, 340-354.
- Ciavola A. Working Paper, 2015, disponibile a: [http://www.ristretti.it/commenti/2015/giugno/pdf7/riforma\\_carceri.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2015/giugno/pdf7/riforma_carceri.pdf)
- Direttiva 2012/29/UE.
- Gavrielides T. (a cura di) (2015) *The Psychology of Restorative Justice*, Ashgate, Burlington.
- Miller S., *After the Crime: The Power of Restorative Justice Dialogues between Victims and Violent Offenders*, New York Univ. Press, New York, 2011.
- Morineau J. (2003) *L'esprit de la Médiation*, Toulouse, Erès, 1998, trad. it. *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano.
- Pranis K. (2002) *Restorative values and confronting family violence*, in J. Braithwaite-H. Strang (a cura di), *Restorative justice and family violence*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Prosperi A. (2008). *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Einaudi, Torino.
- van Schijndel R.A.M. (2009) *Confidentiality and victim-offender mediation*, Maku, Antwerpen, Apeldoorn, Portland.
- Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle «Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation», adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010 nel corso della 1075° riunione dei Delegati dei Ministri. La citazione è tratta dall'Appendice II alla Raccomandazione CM/Rec(2010)1 - Glossario dei termini utilizzati.
- Retzinger S.M. & Scheff T.J. (1996) *Strategy for Community Conferences: Emotions and Social Bonds*, in B.



- Galaway & J. Hudson (a cura di), *Restorative Justice: International Perspectives*, Criminal Justice Press, Monsay-New York, 315-336.
- Strang S. (2003) *Justice for Victims of young offender: The centrality of emotional harm and restoration*, in J. Johnstone (a cura di), *A Restorative Justice Reader: Texts, Sources, Context*, Willan Publishing, Cullompton.
- Strang H. & Sherman L. (2015) *The morality of evidence: the second annual lecture for Restorative Justice: An International Journal*, in *Restorative Justice: An International Journal*, 3(1), 6-27.
- van Schijndel R.A.M. (2009) *Confidentiality and victim-offender mediation*, Maku, Antwerpen, Apeldoorn, Portland.
- Wachtel J. & Wachtel T. (2012) *Building Campus Community*, International Institute for Restorative Practices, Bethlehem.
- Winstok (2008) *Conflict escalation to violence and escalation of violent conflicts*. *Children and Youth Services Review*, 297-310.



## Abstract

Restorative justice is an instrument of conflict handling alternative to the penal one: it renounces the retaliation and the logic of revenge to adopt a dialogic approach aimed at favoring the reparation of the offense and reconciliation.

The diversity of the starting assumption makes restorative justice require a new language, new legal categories, new rules, new experts (mediators, facilitators), new training methods. After having proposed the most accredited international definitions of restorative justice, this paper analyses the challenges that restorative justice poses in the linguistic, legal and cultural fields.

**KEY WORDS:** restorative justice, conflict, offence, restoration, mediation, victim, offender